

**Avv. Antonino Chiofalo**  
**Avv. Giuseppe Minissale**  
via Dogali 1/A is. 222  
98122 Messina  
tel./fax 090711758  
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Novara - Sezione Lavoro

**Istanza di sospensione cautelare ex art. 700 cpc**

Il sig. **Isaja Maurizio**, nato a Messina, il 05.09.1960, ivi residente, vai S. Caterina, 2, c.f. SJIMRZ60P05F158P, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Minissale e Antonino Chiofalo, giusta procura in atti

**contro**

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;**
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;**
- 3) **Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;**
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte;**
- 5) **Ufficio Scolastico Provinciale di Novara;**

e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017.

**Premesso**

1. Il provvedimento di trasferimento con il quale il ricorrente è stato trasferito presso l'ambito 0022 Piemonte provincia di Novara;
2. Il ricorso ex art. 414 c.p.c., che si deposita in uno alla presente, con il quale, tra l'altro, sono state sollevate eccezioni circa la legittimità del detto provvedimento di trasferimento, nonché chiesta la sospensione dello stesso.

Non v'è dubbio, pertanto, che il ricorrente abbia diritto all'assegnazione di una sede definitiva che rispecchi l'attribuzione del punteggio corretto, da ricalcolare secondo le direttive impartite dal Ministero; il tutto previa sospensione del provvedimento di assegnazione a Novara, da pronunciarsi anche *inaudita altera parte*.

### ***Fumus boni iuris***

Nel caso che ci occupa ricorrono gravi motivi, palesemente fondati, per predisporre la sospensione del detto provvedimento di trasferimento; il ricorrente ha certamente diritto all'attribuzione di una sede definitiva più vicina rispetto a quella assegnata nel rispetto delle preferenze espresse.

Il sig. Isaja Maurizio, docente di scuola secondaria di secondo grado a tempo indeterminato a far data dall'1.09.2015, assegnato per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'I.I.S. "Antonello" di Messina, ove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge, è stato costretto a presentare domanda di mobilità, a seguito della quale l'Usp di Messina gli ha attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto, non tenendo conto del servizio pre ruolo.

È evidente il macroscopico errore in cui sono incorsi il Ministero, nonché l'Ufficio regionale della Sicilia e provinciale di Messina, inficiando conseguentemente l'attribuzione della sede definitiva e costringendo il ricorrente a trasferirsi ad oltre mille chilometri di distanza dalla propria residenza e dai propri affetti.

È bene puntualizzare che con la legge 62/2000 sono state istituite le scuole paritarie che, pertanto, in ossequio al disposto della legge 53/2003, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione.

Sul punto, tra l'altro, è intervenuto anche il decreto 255/2001 convertito in legge 153/01 che ha espressamente preso atto della suddetta **equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che essi siano valutati nella stessa misura.**

Anche le disposizioni di cui al D.L. 5.12.2015 n. 250, nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali.

Ne consegue che ai fini di una corretta attribuzione del punteggio, anche il servizio pre ruolo prestato dal sig. Isaja presso la scuola paritaria avrebbe dovuto essere valutato: in tal modo, il ricorrente passerebbe da 5 a 41 punti oltre i 6 punti per il comune di ricongiungimento per un totale di 47 punti collocandosi in posizione utile per l'assegnazione definitiva nel primo ambito prescelto (Messina) ovvero in altro viciniore.

Ma vi è di più!!!

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti, infatti, alcuni docenti vantano un punteggio inferiore a quello del ricorrente che, pertanto, avrebbe avuto, comunque diritto ad occupare un posto in uno degli ambiti della provincia di Messina.

Si appalesa, altresì, un'evidente violazione degli artt. 436, 470 e 475 comma 4 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l'assegnazione della sede deve essere disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Chiaro è, poi, l'art. 470 D. Lgs. 297/1994 sulla mobilità professionale laddove individua in maniera corretta e rigorosa i margini della contrattazione collettiva nazionale integrativa, che deve operare, sempre e comunque, senza pregiudicare e/o modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda, né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art. 475 T.U.

Ed ancora, l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994, al comma 3, stabilisce che **“i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici”**.

Tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale sono state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI dell'08.04.2016 e dovranno, conseguentemente, essere disapplicate.

Si rileva come il sig. Isaja sia stato trasferito ad oltre mille chilometri dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa del lavoratore e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio.

### ***Periculum in mora***

Una siffatta situazione rischia di mortificare ancor di più la sfera personale e sociale del ricorrente, arrecando allo stesso ulteriore grave ed irreparabile nocumento.

Il sig. Isaja, a causa dell'illegittimo trasferimento, è stato costretto a trasferirsi in una provincia lontana senza punti di riferimento nè contatti, prendendo servizio presso la sede assegnatagli, separandosi, tra l'altro senza alcun riscontro economico, dalla propria famiglia in spregio all'art. 4 della Carta Costituzionale.

Ciò ha determinato un pregiudizio "irreparabile" per l'odierno ricorrente, atteso che i relativi effetti lesivi hanno intaccato non solo la sfera patrimoniale, ma anche quella dei diritti personali e familiari.

Ed infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, che ha determinato un illegittimo trasferimento, il ricorrente ha dovuto sopportare innumerevoli disagi sia di ordine affettivo che sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare tutta la propria vita.

Vi è fondato pericolo che possa rimanere per almeno tre anni lontano dalla propria famiglia, minandone gravemente l'unità e la serenità.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale il ricorrente ha subito un grave danno, atteso che lo stesso risiede a Messina ed è stato trasferito in Piemonte.

Tale assegnazione, infatti, gli ha imposto un radicale cambiamento di vita data la lontananza tra le due regioni: ha dovuto prenotare il viaggio, reperire una sistemazione, il tutto facendo fronte ad innumerevoli spese.

Ne consegue un pregiudizio reale e irreparabile per il ricorrente che è andato incontro alla mortificazione non solo della propria attività professionale, ma anche del suo ruolo di marito e di padre.

Tutto ciò premesso, il sig. Isaja, come sopra rappresentato e difeso,

**chiede**

che l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice del Lavoro  
nominato

**voglia**

ricorrendo i presupposti, sospendere, in via cautelare, anche  
*inaudita altera parte*, nelle more della fissazione dell'udienza di  
comparizione delle parti nel giudizio di merito, il provvedimento di  
trasferimento del ricorrente presso l'ambito 0022 Piemonte  
provincia di Novara.

Messina 24 ottobre 2016

Avv. Giuseppe Minissale

Avv. Antonino Chiofalo